

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di II convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione regolamento contratti.

L'anno millenovecentotrenta ~~novantadue~~ novantadue, addì venti

del mese di luglio alle ore 20,45 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| 1) Lipa Gemino | A | 21) Lauretti Claudio | P |
| 2) Addessi Giuseppe | A | 22) Mazzarrino Onorato | P |
| 3) Cardinale Antonio | A | 23) Fiore Giorgio | A |
| 4) Soccodato Alberto | A | 24) Addessi Pierino | P |
| 5) Giannoni Gianni | A | 25) Di Biasio F.sco Paolo | P |
| 6) Di Mammo Bruno | A | 26) Carocci Antonio | A |
| 7) De Filippis Fernando | A | 27) Corso Lanci Lauretta | P |
| 8) Abbate Mario | A | 28) Parisella Luigi | A |
| 9) Peppe Luciano | A | 29) Macaro Angelo | P |
| 10) De Luca Enzo Arduino | A | 30) Sposito Iginio | A |
| 11) Lauretti Aldo | A | | |
| 12) Di Vito Luigi | A | | |
| 13) Martellucci Franco | A | | |
| 14) Rotunno Arcangelo | P | | |
| 15) Di Fazio Fernando | P | | |
| 16) Faiola Michele | P | | |
| 17) Marrocco Egidio | P | | |
| 18) Iannone Bruno | P | | |
| 19) Biasillo Onorato | P | | |
| 20) L'Amante Claudio | P | | |

Assiste il Segretario Generale Sig. Marino Martino

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rotunno Arcangelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8.6.92 art. 5 che attribuisce al Comune potestà regolamentare in varie materie;

Visto il vigente statuto ed in particolare l'art. 20 che disciplina la potestà regolamentare del Comune;

Visto l'art. 62 dello Statuto che prevede in particolare il regolamento per i contratti;

Visto lo schema di regolamento predisposto;

Visti i seguenti pareri:

- Il Segretario Comunale esprime il seguente parere favorevole . F.to Marino Martino.

Con la seguente votazione resa all'unanimità e per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti:

DELIBERA

Approvare il regolamento comunale per i contratti composto da n. 41 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE

ART. 1

La presente regolamentazione viene emanata in applicazione dell'art.59, 1° comma, della legge 8.6.1990,n°142 e disciplina l'attività negoziale del Comune.

L'attività contrattuale dell'Ente s'ispira ai principi dell'economicità, obiettività e trasparenza e tende al raggiungimento della gestione delle risorse della comunità alle migliori condizioni.

L'Ente esplica la propria attività negoziale secondo la disciplina pubblicistica e, nell'ambito di questa, può utilizzare istituti giuridici dei soggetti privati, qualora ne esistano i presupposti.

Nel presente regolamento sono disciplinati tutti i contratti con i quali l'Ente opera in condizione di parità con i soggetti privati, mentre non sono disciplinate le convenzioni di cui agli articoli 24 e 25 della legge 8.6.1990,n°142.

ART. 2

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32, lettera b), della legge 8.6.1990,n°142, ha competenza specifica in ordine all'approvazione del programma di opere pubbliche.

Detto programma che s'ispira agli indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale coerenti con il documento programmatico, si riferisce alle previsioni del piano regolatore generale e agli obiettivi dei piani pluriennali di sviluppo.

La previsione di ogni opera pubblica deve, pertanto, contenere i seguenti elementi:

- localizzazione dell'opera, descrizione generale delle caratteristiche ed importo presunto;
- indicazione dei mezzi per il reperimento delle risorse per il finanziamento dell'opera stessa.

I completamenti delle opere già iniziate ed il raggiungimento della funzionalità delle opere stesse sono da considerarsi prioritari.

Il Consiglio Comunale, nel corso dell'anno, su motivata proposta della Giunta, può variare l'ordine delle priorità delle opere fissate nel programma.

Ai fini dell'attività negoziale dell'Ente, il Consiglio Comunale, ai sensi del citato art.32 della legge 142/90, è altresì competente per:

- la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- la contrazione di mutui;
- gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso;
- gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione e

gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previste in atti fondamentali del Consiglio stesso o che non rientrino nelle competenze della Giunta.

ART. 3

In relazione al programma di opere pubbliche ed agli atti fondamentali deliberati dal Consiglio, la Giunta provvede a:

- alla progettazione utilizzando gli uffici tecnici comunali ovvero, per particolari opere che richiedono specifiche specializzazioni o comunque sia dimostrabile l'impossibilità a provvedere tramite gli uffici tecnici comunali, la Giunta può affidare incarichi a tecnici professionisti esterni all'amministrazione, con apposito atto che, adottato nei limiti del presente regolamento, approvi anche la relativa convenzione;
- all'approvazione del progetto nonché alle eventuali dichiarazioni di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dell'opera, compresi gli atti per le procedure di esproprio;
- all'adozione della deliberazione di variazione di bilancio, ai sensi del 3° comma dell'art.32 della legge 142/90, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti nel caso in cui la spesa del progetto sia superiore a quella preventivata, nonché nel caso in cui l'opera necessiti di lavori suppletivi, complementari al progetto e che comunque comportino una spesa eccedente l'importo complessivo già approvato, e quando ancora l'opera necessiti di spese aggiuntive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altro, sempre eccedenti l'importo complessivo dell'opera già approvato dal Consiglio;
- all'adozione della deliberazione a contrarre di cui all'art.56 della legge 142/90;
- alla deliberazione che determina la commissione giudicatrice degli appalti concorso;
- alla deliberazione con cui vengono ammessi o esclusi i concorrenti dall'invito alla gara a seguito di preselezione;
- alla deliberazione con cui viene conferita, corretta o annullata l'aggiudicazione dei lavori ai sensi delle vigenti disposizioni;
- alla deliberazione relativa al conferimento a trattativa privata di un secondo lotto di lavori ai sensi ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
- all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento dei nuovi prezzi;
- all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione;
- alla definizione delle controversie.

Per le opere non previste in atti programmatici approvati dal Consiglio, la Giunta può soltanto assumere l'iniziativa di disporre la progettazione di massima o di fattibilità fermo restando la competenza ad adottare gli atti di cui al comma precedente solo quando l'opera sarà stata prevista nel programma o in un atto fondamentale approvato dal Consiglio.

Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta provvede:

- all'operazione immobiliare in relazione alla determinazione

el prezzo base secondo una perizia tecnica giurata; per l'acquisto o la permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno di spesa sullo specifico capitolo di bilancio;

all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

In ordine agli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi già approvati dal Consiglio la giunta deve:

approvare il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno di spesa sullo specifico capitolo di bilancio;

deliberare l'aggiudicazione;

approvare gli atti collaudo o di regolare esecuzione.

ART. 4

Il Sindaco riceve ogni semestre dal responsabile di settore l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione.

Nell'elenco, oltre al nome dell'impresa appaltatrice, dovranno essere evidenziati tutti i dati utili per la conoscenza dello stato dei lavori.

L'elenco in questione sarà trasmesso dal Sindaco sia alla giunta, per le competenze ad essa attribuite, sia alla Commissione Consiliare competente per la redazione annuale al Consiglio dello stato delle opere pubbliche.

ART. 5

Il Segretario Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinatore dell'attività amministrativa, controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento con riguardo a tutti i procedimenti amministrativi posti in essere per la realizzazione di un'opera pubblica.

Uguualmente gli spetta il controllo di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture e gli affidamenti in concessione.

Il Segretario Comunale roga i contratti dell'Ente nell'interesse dell'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 33.

ART. 6

Il Comune può prevedere l'istituzione dell'Ufficio contratti in relazione alle funzioni ad esso attribuite, nel regolamento del personale di cui agli artt. 5 e 51 della legge 2/90, ne disciplina la collocazione organica e strutturale.

Dell'Ufficio contratti se ne avvale il Sindaco ed il Segretario Comunale per l'esercizio delle funzioni a loro attribuite dal presente regolamento.

L'Ufficio contratti è competente e responsabile di tutti gli

adempimenti relativi alle procedure contrattuali in ogni loro fase.

Il responsabile dell'Ufficio contratti promuove riunioni con i responsabili degli altri settori quando le procedure contrattuali richiedono il concorso di più settori e per concordare indirizzi operativi uniformi.

ART. 7

La nomina della commissione per la scelta del contraente per l'appalto concorso e per la concessione di opere pubbliche è di competenza della Giunta.

La commissione è composta di membri interni effettivi e di membri tecnici esterni all'amministrazione.

Sono membri interni effettivi il Segretario Comunale con la qualifica di Presidente, il responsabile del settore che dà luogo all'espletamento dell'appalto, con funzioni di Segretario della commissione, e il Ragioniere Capo.

Sono membri tecnici esterni due membri scelti tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti esperti della materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti e non sono pubbliche.

I provvedimenti costitutivi della commissione sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara.

I provvedimenti di modifica sono comunicati agli interessati entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara.

Nel caso in cui il componente responsabile del settore che ha dato luogo all'espletamento dell'appalto sia assente dal servizio, lo sostituisce il dipendente della stessa unità, di qualifica immediatamente inferiore.

La commissione dovrà esprimere per ogni offerto le proprie valutazioni che dovranno risultare a verbale.

Il segretario della commissione è tenuto alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della commissione stessa e provvede alla redazione del verbale della gara, che è sottoscritto da tutti i membri, dai testimoni e dagli altri soggetti previsti dalla legge.

La Commissione conclude i suoi lavori esprimendo il proprio parere sull'aggiudicazione che può anche essere espresso in modo che nessuno dei progetti o delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.

Il Presidente della commissione comunica immediatamente alla Giunta l'esito della gara.

Il parere della commissione non è vincolante per l'amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione della gara sia per l'onerosità della spesa del progetto prescelto sia per altri motivi di pubblico interesse.

Per gli appalti concorso o concessioni di servizio e forniture la commissione è composta dal Segretario Comunale con la qualifica di Presidente, dal Tecnico Comunale, dal Ragioniere Capo, dall'Economo Comunale e dal funzionario apicale del settore

competente nella materia oggetto dell'appalto o concessione, con funzione di Segretario.

Anche per questa commissione valgono le norme dei commi precedenti.

ART. 8

Sono oggetto di incarichi interni o esterni mediante rapporto di convenzione, gli strumenti tecnici e le progettazioni, studi e ricerche.

Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie; gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e questioni di particolare interesse pubblico nonché gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.

Le progettazioni e gli atti previsti nel primo comma del presente articolo rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture dell'Ente.

La Giunta Comunale, tuttavia, per particolari esigenze legate alla natura dell'opera o per altre motivate necessità, può affidare incarichi a professionisti esterni all'amministrazione.

La scelta deve cadere su professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che diano garanzie di competenza.

Gli incarichi di cui al comma precedente sono formalizzati da apposita convenzione che deve contenere le seguenti condizioni essenziali:

- l'oggetto dell'incarico descritto in modo dettagliato;
- l'importo presunto dell'opera;
- la possibilità di esprimere il proprio indirizzo ed osservazioni sul progetto in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
- la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- l'utilizzazione esclusiva da parte dell'Ente committente dei progetti e degli elaborati;
- il rinvio di tutte le controversie circa le liquidazioni ad un collegio arbitrale.

Il compenso spettante al professionista è determinato sulla base delle tariffe professionali in vigore al momento dell'incarico nonché dall'art.6 della legge n°404/1977, integrato dall'art.12 bis del D.L.n°65/1989, convertito dalla legge n°155/1989.

ART. 9

Gli elaborati prodotti a seguito delle disposizioni del presente regolamento devono uniformarsi ai principi di tutela ambientale e di ogni altra tutela di pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico.

I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli

elaborati principali e di dettaglio previsti dalle vigenti disposizioni.

ART. 10

Prima di attivare le procedure per la scelta del contraente e quindi porre in essere un'attività negoziale, è indispensabile provvedere in via preliminare ad una serie di atti essenziali.

Perchè si possa realizzare un progetto è fondamentale che lo stesso sia inserito nel programma di opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale o comunque faccia parte di un atto fondamentale approvato dallo stesso organo.

L'approvazione del progetto peraltro deve essere preceduta dall'approvazione, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, del relativo piano finanziario così come disciplinato dall'art. 4, comma 9°, del D.L. 2 marzo 1989, n° 65, convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989, n° 155 e dall'art. 13, comma 2bis, della legge 28.2.1990, n° 38, di conversione del D.L. 28.12.1989, n° 415.

La deliberazione in questione, pertanto, oltre ai pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/90, deve contenere anche i seguenti elementi:

- l'approvazione del progetto e della spesa che esso comporta;
- le dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità nonché il termine d'inizio e di fine per le eventuali procedure espropriative;
- l'impegno della spesa con l'imputazione sul relativo capitolo di bilancio e i mezzi con cui viene assicurato il finanziamento;
- le modalità relative alla scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

ART. 11

La scelta del contraente avviene attraverso modalità fissate dalle leggi dello Stato e sono:

- pubblici incanti od asta pubblica;
- licitazione privata;
- appalto concorso;
- trattativa privata;
- concessioni.

Per le procedure sopra elencate hanno rilevanza:

- il bando di gara che è l'atto mediante il quale l'Amministrazione indice un appalto;
- l'avviso di gara che è l'atto con il quale l'Ente dà notizia dell'appalto. L'avviso di gara è redatto secondo le disposizioni del D.P.C.M. 10.1.1991, n° 55 e conformemente agli allegati del presente regolamento.
- l'invito alla gara che è l'atto con il quale l'Ente invita ufficialmente le imprese prescelte a partecipare alla gara.

Per quanto riguarda le imprese partecipanti, nel bando di gara deve essere precisata la categoria e la classifica dell'Albo Nazionale Costruttori cui le medesime devono essere iscritte.

Nello stesso bando di gara deve essere indicata una sola

categoria prevalente tra quelle previste dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25.2.1982.

Gualora nel progetto si ravvisi l'esigenza di particolari interventi tecnici, nel bando di gara può essere richiesta anche l'iscrizione a più categorie tra quelle previste dal citato Decreto 25.2.1982, ai sensi dell'art.7 della legge 10.12.1981 n°741.

Negli atti preliminari e in quelli relativi alle gare non può essere previsto il tacito rinnovo del contratto poiché in ogni convenzione costituisce elemento essenziale il termine di scadenza del rapporto.

ART. 12 ASTA PUBBLICA

Quando l'ente riceve di dover rendere pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto, riceve le offerte dei concorrenti e accetta l'offerta migliore, pone in essere la procedura dell'asta pubblica.

L'asta pubblica viene attivata attraverso la pubblicazione del bando di gara che ne costituisce l'atto fondamentale poiché nel rendere pubbliche le condizioni poste dall'Amministrazione per giungere alla stipulazione del contratto, in sostanza detta le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

Il bando di gara deve essere in forma scritta a pena di nullità; è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario Comunale ed è redatto secondo gli schemi previsti, in relazione all'importo, dal D.P.C.M. 10.1.1991, n°55 e riportati come allegati al presente regolamento.

Il bando di gara, per i lavori d'importo pari o superiore a cinque milioni di E.C.U., deve essere pubblicato nei termini previsti dal Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406, mentre per i lavori d'importo inferiore ai cinque milioni di E.C.U. la pubblicazione del bando avviene con riguardo alle fasce d'importo fissate con il D.P.C.M. 10.1.1991, n°55 e a quanto dispone l'art.3 dello stesso decreto.

ART. 13 METODI E PROCEDURE

Per importi di lavori inferiori ai cinque milioni di E.C.U., ai sensi dell'art.73 del R.D. 23.5.1924, n°827, l'asta pubblica, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione, si tiene in uno dei seguenti modi a scelta dell'amministrazione stessa:

- a) col metodo di estinzione di candela vergine;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta dall'amministrazione;
- c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
- d) col mezzo di pubblico banditore.

L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.

Le procedure di espletamento dell'asta cui deve attenersi la Commissione di gara sono quelle stabilite dal già citato R.D. 23.5.1924 n°827.

Per i lavori il cui importo sia pari o superiore a cinque milioni di E.C.U. i metodi sono quelli fissati all'art.29 del Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406 e precisamente:

- a) quello del prezzo più basso;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato d'onori e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente d'importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.

Quando l'amministrazione abbia prescelto il criterio del prezzo più basso, tale prezzo potrà essere determinato:

- 1) mediante il sistema di cui all'art.5 della legge 2.2.1973, n°14;
- 2) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione secondo quanto previsto dall'art.1, primo comma, lettera a), della legge 2.2.1973, n°14.

L'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara e non è consentita la scheda segreta prevista dall'art.1 della legge 3.7.1970, n°504.

La Commissione, dopo l'esame delle offerte, effettua la proclamazione del risultato e termina la compilazione del verbale che consegna nel più breve tempo possibile alla Giunta Comunale la quale decide circa l'aggiudicazione della gara e procede alla comunicazione al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla legge.

ART.14 LICITAZIONE PRIVATA

La licitazione privata viene posta in essere dall'Amministrazione quando questa invita alla gara solo le ditte che ne hanno fatto richiesta e possiedono i requisiti previsti dal bando.

Il Consiglio comunale adotta nella stessa deliberazione l'autorizzazione a contrarre ed approva il relativo bando di gara.

Il bando di gara per le licitazioni private è predisposto dal responsabile dell'Ufficio contratti secondo le disposizioni previste dal D.P.C.M. 10.1.1991, n°55, rispetto all'importo della licitazione ed in conformità agli allegati del presente regolamento.

La pubblicazione del bando di gara, che deve essere redatto in forma scritta e firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario Comunale, avviene secondo le modalità e le procedure previste dall'art.7 della legge 2.2.1973,n°14 così come sostituito dall'art. 7 della legge 17.2.1987,n°80 se l'importo dei lavori è inferiore ai cinque milioni di E.C.U.; qualora l'importo della licitazione sia pari o superiore ai cinque milioni di E.C.U. si applicano le disposizioni dell'art.12 del Decreto Legislativo 19.12.1991,n°406.

Le spese per le pubblicazioni di cui al precedente comma sono a carico dall'Amministrazione ai sensi dell'art.8 della legge 8.10.1984,n°687.

ART. 15

Le imprese che ritengono di partecipare alla gara e ritengono di possedere i requisiti previsti, possono produrre la relativa domanda in carta legale e firmata dal rappresentante legale dell'impresa stessa, entro i termini fissati dall'avviso di gara.

Alla domanda vanno allegati tutti i documenti richiesti nell'avviso di gara e comprovanti i requisiti di partecipazione.

I documenti devono essere in copia autenticata o in originale e di data valida rispetto al termine di presentazione della domanda.

La domanda va indirizzata al recapito indicato nell'avviso di gara con raccomandata e per quanto riguarda il termine di spedizione, considerato il carattere perentorio dello stesso, fa fede il timbro postale di spedizione.

Il responsabile dell'Ufficio destinatario delle domande conserva le stesse ed individua quelle che sono giunte fuori termine.

Lo stesso funzionario, dopo aver informato il Segretario del numero delle domande pervenute, inizia l'istruttoria delle stesse per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara.

In questa fase il funzionario è responsabile della conservazione delle buste contenenti l'offerta.

Nel giorno stabilito si riunisce la Commissione che esamina le domande presentate ed accerta se la documentazione allegata è conforme a quella prevista dal bando di gara.

Al termine dell'esame delle domande predisporre l'elenco delle imprese da invitare alla gara e quello delle ditte da escludere che consegna entrambi entro un limitato periodo di tempo alla Giunta Comunale tramite il Segretario.

La Giunta Comunale, entro i successivi dieci giorni, decide sulla proposta formulata dalla Commissione e delibera l'elenco delle imprese ammesse alla gara; nella stessa deliberazione, inoltre, approva l'elenco delle ditte escluse motivando per ciascuna di esse la causa dell'esclusione.

ART. 16

L'Ufficio Contratti, entro dieci giorni dalla deliberazione di

cui al precedente articolo, spedisce, a mezzo raccomandata, gli inviti, firmati dal Sindaco, alle imprese ammesse, al fine di ricevere, nei termini previsti, la presentazione dell'offerta per la licitazione privata.

Per le licitazioni il cui importo sia pari o superiore ai cinque milioni di E.C.U. i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nell'art.14 del Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406 mentre per le licitazioni d'importo inferiore i termini sono calcolati in conformità a quanto disposto dall'art.3 del D.P.C.M. 10.1.1991, n°55.

19.12.1991, n°406 i termini per la presentazione delle offerte

I termini di cui sopra s'intendono liberi e cioè senza il calcolo del giorno di spedizione dell'invito e senza quello per la presentazione dell'offerta.

Il termine precisato nella lettera d'invito è perentorio e il plico contenente i documenti e l'offerta deve essere inviato presso l'ufficio indicato nella lettera stessa.

Nella lettera d'invito sono specificati i documenti da presentare conformi alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 10.1.1991, n°55 e dal Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406.

Nella stessa lettera dovrà, inoltre, essere specificato:

- il metodo con il quale si tiene la gara;
- l'Ufficio presso il quale possono essere chiesti tutti gli elementi riferiti all'oggetto della gara quale capitolato d'onere ecc;
- il termine per la ricezione delle offerte e l'indirizzo cui queste debbono essere trasmesse;
- le modalità di finanziamento avuto riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

ART. 17

Le imprese ammesse possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi, previo versamento del rimborso delle spese.

Il personale preposto al rilascio di detti atti, nonché il Dirigente dell'Ufficio Tecnico che viene a conoscenza delle imprese richiedenti, sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 18

Nel bando di gara di importi superiori od inferiori ai cinque milioni di E.C.U. deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.

I requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite in associazione per lavori d'importo pari o superiore ai Cinque milioni di E.C.U. sono individuati nell'art. 23 del Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406, mentre i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme delle

vigenti disposizioni, con le integrazioni di cui all'art.8 del D.P.C.M. 10.1.1991,n°55.

In conformità all'art.19 della legge 19.3.1990,n°55 e del comma 4° dell'art.22 del Decreto Legislativo 19.12.1991,n°406, è vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresе concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

ART.19

Il plico contenente l'offerta ed i documenti deve essere inviato all'indirizzo e con le modalità indicate nel bando di gara; l'uso di altre forme comporta l'esclusione dalla gara.

Il plico in questione deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un timbro o della firma sui lembi di chiusura e deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa concorrente con la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima impresa intende partecipare.

L'offerta, secondo il metodo di gara, deve indicare oltre che in cifre anche in lettere, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo base determinato dall'Amministrazione.

Nel caso di non corrispondenza tra l'offerta scritta e quella in cifre, prevale quella più favorevole all'Amministrazione.

La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti per l'ammissione alla gara.

L'offerta deve essere redatta in carta da bollata e sottoscritta dal titolare dell'impresa o da chi ne ha la rappresentanza legale nel caso si tratti di società.

ART.20

Per lavori d'importo inferiore ai cinque milioni di E.C.U. le licitazioni private sono effettuate con i metodi previsti dall'art.1 della legge 2.2.1973,n°14, modificato dall'art.1 della legge 8.10.1984,n°687 e cioè:

- per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento (art.1, lett.a) legge 14/73);
- per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art.2, legge 14/73);
- per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art.3, legge 14/73);
- per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art.4, legge 14/73);
- mediante offerta di prezzi unitari (art.5, legge n° 14/73).

Per le licitazioni private regolate dalla legge 2.2.1973, n°14 sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art.1, legge 8.10.1984,n°687).

Per i lavori d'importo pari o superiore a cinque milioni di E.C.U. i metodi di aggiudicazione sono quelli previsti dal'art.29

del Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406 e cioè:

- quello del prezzo più basso che potrà essere determinato:
 - a) mediante il sistema di cui all'art.5 della legge 2.2.1973, n°14;
 - b) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dall'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'art.1, primo comma, lettera a), della legge 2.2.1973, n°14.
- quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente d'importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.

ART.21

Il luogo dove si svolgerà la licitazione privata, il giorno e l'ora sono precisati nella lettera d'invito spedita alle imprese partecipanti.

Le operazioni relative alle modalità con cui si svolge la gara sono pubbliche.

Il Presidente della Commissione, dopo aver dichiarata aperta la gara, informa i presenti del numero di offerte pervenute entro il termine prescritto e di quelle giunte fuori termine che vengono escluse dalla gara stessa con apposita dichiarazione a verbale.

Sarà compito del Segretario della Commissione restituire in un secondo momento alla ditta esclusa il plico in questione ancora sigillato.

Esaurita questa prima fase, il Presidente passa quindi all'apertura dei plichi ammessi alla gara e, unitamente agli altri componenti della Commissione, verifica la regolarità della documentazione presentata dalle imprese concorrenti.

Esaurita tale verifica il Presidente dichiara l'ammissibilità delle offerte delle ditte in regola con la documentazione richiesta.

Per le ditte non in regola con la documentazione richiesta la Commissione dichiara a verbale l'esclusione dalla gara.

Se il rappresentante della ditta esclusa presente alle operazioni formula delle eccezioni, la Commissione le esamina immediatamente e assume la propria decisione definitiva facendola risultare a verbale.

Il Segretario della Commissione provvederà in un secondo momento a restituire alla ditta esclusa le buste contenenti l'offerta ancora sigillata.

Il Presidente, quindi, dopo aver riepilogato le ditte ammesse a partecipare alla gara, apre le buste contenenti l'offerta e applicando il metodo di gara stabilito individua l'impresa vincitrice della gara ma ancora non aggiudicataria dell'appalto.

Terminate le operazioni della gara il verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione viene trasmesso alla Giunta Municipale che, a sua volta, con apposita deliberazione, aggiudicherà l'appalto alla ditta vincitrice.

La Giunta può non aggiudicare l'appalto alla ditta vincitrice quando l'offerta è talmente bassa da farla ritenere non congrua oppure quando si è riscontrato un vizio nella procedura della gara.

ART.22

Il Sindaco entro dieci giorni dalla gara comunica l'esito della stessa alla ditta vincitrice ed al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicatario deve presentare la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni entro i successivi dieci giorni e qualora non provvedesse, il Sindaco annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue in graduatoria.

ART.23

L'APPALTO CONCORSO

Anche per l'appalto concorso è necessaria la deliberazione di approvazione preliminare per la quale si fa espresso rinvio al precedente articolo .

Si applicano invece le disposizione di cui ai precedenti articoli *II e seguenti*, per quanto riguarda il bando di gara, l'avviso e l'invito alla gara, le procedure di prequalificazione, di ammissione od esclusione dei concorrenti alla gara.

Per l'appalto concorso, comunque, il bando di gara deve essere redatto così come previsto dal D.P.C.M. 10.1.1991, n°55, secondo gli allegati

ART.24

La Commissione per l'appalto concorso è costituita secondo i criteri di cui al precedente articolo ed è nominata dalla Giunta Municipale.

La Commissione, esaminate le offerte pervenute, formula una graduatoria delle imprese secondo l'ordine di merito.

La Commissione può anche non reputare meritevoli di essere prescelti i progetti e le offerte pervenute nel qual caso specifica a verbale le motivazioni dettagliate che hanno portato a tale conclusione.

Conclusi i lavori il Presidente della Commissione consegna il verbale con le relative risultanze al Sindaco che provvede mediante deliberazione di Giunta Municipale all'aggiudicazione

dell'appalto concorso all'impresa prima in graduatoria.

Qualora l'Amministrazione non condivida le risultanze della Commissione pub non aggiudicare l'appalto concorso ma ovviamente con atto motivato.

ART.25

LA CONCESSIONE DI SOLA COSTRUZIONE

In tema di opere pubbliche, la concessione di sola costruzione è caratterizzata dal trasferimento dall'amministrazione concedente al concessionario di potestà e funzioni, quali la progettazione, gli adempimenti relativi alle espropriazioni e la direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori. (Corte dei Conti, Sez. C., 15.7.1983, n° 1370)

La Concessione di sola costruzione, che è considerata equiparata agli appalti, viene attribuita con le procedure della licitazione privata ovvero con la trattativa privata di cui all'art.9 del Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406.

Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10.1.1991, n°55 e riportato negli allegati del presente regolamento.

ART.26

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO

La concessione di costruzione ed esercizio si ha quando l'Amministrazione, oltre a trasferire al concessionario le potestà e le funzioni di cui al 1° comma del precedente articolo, trasferisce anche la gestione del servizio pubblico per cui l'opera viene realizzata.

Nella concessione di costruzione ed esercizio l'elemento caratterizzante è dato dal fatto che il concessionario esegue i lavori dietro l'acquisizione del diritto di gestione o della gestione accompagnata da un prezzo dell'opera realizzata.

Nella deliberazione a contrarre devono essere definiti i particolari motivi che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare l'istituto della Concessione.

L'affidamento avviene mediante le procedure della licitazione privata o dell'appalto concorso ovvero della trattativa privata di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406.

Il bando di gara deve essere redatto secondo le disposizioni del D.P.C.M. 10.1.1991, n°55 e con gli schemi allegati al presente regolamento.

Elementi fondamentali del capitolato sono i particolari rapporti finanziari con il concessionario e la durata temporale della concessione di esercizio.

Il concessionario alla scadenza della concessione consegnerà l'opera realizzata al Comune con il relativo esercizio secondo le modalità e le condizioni previste nel capitolato.

ART.27
FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Presupposto essenziale per l'affidamento di forniture di beni e servizi è la deliberazione a contrarre così come precisata nel precedente articolo del presente regolamento.

Tale deliberazione deve essere adeguata alle norme del Decreto Legislativo 15.1.1992, n°48 e a quelle, in quanto compatibili, della legge 30.3.1981, n°113.

Gli Uffici comunali competenti redigono i disciplinari con i quali prevedono le necessità occorrenti per le forniture dei beni o gli interventi necessari per le manutenzioni ordinarie e straordinarie che non possono essere eseguite direttamente.

Nei capitolati, oltre all'esplicita descrizione della fornitura richiesta, deve essere indicata anche la spesa prevista che costituisce per l'Amministrazione il limite massimo per l'ammissibilità delle offerte.

Gli affidamenti delle forniture di beni o servizi avvengono attraverso gli appalti pubblici.

L'art. 5 del Decreto Legislativo 15.1.1992, n° 48 disciplina le forme di pubblicità alle gare per forniture il cui valore sia uguale o superiore alle 200.000 E.C.U. mentre per forniture inferiori è sufficiente la pubblicazione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.

I criteri di aggiudicazione delle forniture sono disciplinati, invece, sia dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 15.1.1992, n°48 che dall'art.15 della legge 30.3.1981, n°113.

Sono altresì disciplinate dal Decreto Legislativo 15.1.1992, n°48 le disposizioni relative ai termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle gare e delle relative offerte.

ART.28

La Commissione per gli appalti pubblici è nominata dalla Giunta Comunale dopo la presentazione delle offerte secondo le modalità fissate nel precedente articolo 7 del presente regolamento.

La Commissione è autonoma nel disciplinare i criteri per il suo funzionamento e per quanto attiene alle procedure di gara si adegua alle norme dettate in materia dal Decreto Legislativo 15.1.1992, n°48 e dalla legge 30.3.1981, n°113.

La Commissione concluso l'esame delle offerte formula il proprio parere e trasmette alla Giunta Comunale il verbale con l'elenco delle ditte in ordine di merito nonché il verbale con l'elenco delle ditte escluse con le relative motivazioni.

La Giunta Comunale procede, quindi, all'aggiudicazione della gara con apposita deliberazione corredata dei necessari pareri previsti dalla legge 142/90.

Per quanto non previsto nel presente regolamento circa l'affidamento di forniture di beni e di servizi si fa esplicito riferimento alle norme del Decreto Legislativo 15.1.1992, n°48 e alle disposizioni della legge 30.3.1981, n°113 e successive integrazioni e modificazioni.

ART.29

ALL'INIZIO DELLA TRATTATIVA PRIVATA

Quando ricorrono le previsioni di cui ai successivi commi l'Amministrazione promuove la forma di contrattazione definita trattativa privata.

La deliberazione che dispone la trattativa privata deve contenere esplicitamente l'indicazione delle motivazioni sotto il profilo normativo e sotto il profilo della convenienza, che hanno indotto l'Amministrazione al ricorso a tale forma di contrattazione.

Si fa ricorso alla procedura della trattativa privata:

- a) quando l'Amministrazione deve provvedere a forniture d'importo pari a £ 100.000; in tal caso procede ad una trattativa tra almeno tre ditte.
- b) Quando l'Amministrazione deve provvedere ad appaltare lavori non edili d'importo non superiore a £ 150.000; in tal caso procede ad una trattativa tra almeno tre ditte;
- c) Quando l'Amministrazione deve provvedere ad appaltare lavori edili d'importo non superiore a £ 350.000; in tal caso procede ad una trattativa con almeno dieci ditte.

Per importi superiori a quelli indicati nel precedente comma si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

- 1) quando gli incanti e le licitazioni private siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- 2) quando l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire l'indugio per l'esperimento dell'asta o della licitazione privata;
- 3) quando, per le opere pubbliche, ricorra una delle condizioni previste dall'art. 7 del Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406;
- 4) quando per le forniture di beni e servizi ricorra una delle condizioni previste dal 5° comma e seguenti dell'art.8 del Decreto Legislativo 15.1.1992, n°48;
- 5) quando ricorrano, per l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati, le condizioni di cui all'art.12 della legge 3.1.1978, n°1 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) quando trattasi di effettuazione di spese minute ed urgenti di competenza del servizio Economato;
- 7) in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente esperite le forme di contrattazione dei pubblici incanti e delle licitazioni private.

ART.30
ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipulazione dei contratti l'Amministrazione è tenuta:

- 1) alla acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n°55 e successive integrazioni e modificazioni;
- 2) all'accertamento del versamento del prescritto deposito per le spese di contratto a carico del terzo contraente che l'Amministrazione stessa ha in precedenza determinato. L'Economo è responsabile della gestione e rendicontazione dei versamenti di tali depositi.
- 3) all'accertamento del versamento della cauzione in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria da parte del contraente che acquisisce con il contratto obbligazioni verso l'Ente.

L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare polizze fidejussorie è fornito dal Ministero dell'Industria. Il versamento delle cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti è effettuato al Tesoriere Comunale.

Lo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia dei contratti è deliberato dalla Giunta Municipale quando si sono realizzate tutte le condizioni previste dalla legge per l'esecuzione dei contratti stessi.

ART.31

Ai sensi dell'art. 17 della legge 18.11.1923, n°2440 e successive modificazioni, i contratti derivanti da trattativa privata possono essere stipulati anche nelle seguenti forme:

- per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'Amministrazione;
- per mezzo dell'obbligazione stesa al piede del capitolato;
- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

ART.32

La manifestazione di volontà dell'Ente con la stipulazione del contratto è esercitata dal Dirigente dell'area competente, ai sensi del 3° comma dell'art.51 della legge 142/90 o, in caso di assenza del dirigente, dal funzionario apicale del settore cui appartiene la materia del contratto o che comunque ne ha proposto la deliberazione.

ART.33

Roga i contratti il Segretario Comunale o chi lo sostituisce ai sensi di quanto previsto nello Statuto del Comune.

L'Ufficiale rogante deve rispettare ogni disposizione di legge concernente l'attività notarile sia per quanto riguarda i termini che gli allegati che fanno parte integrante del contratto.

L'Ufficio contratti conserva per conto dell'Ufficiale rogante il repertorio e gli originali dei contratti in ordine apressivo.

Il repertorio, ai sensi delle vigenti disposizioni, è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche.

ART.34

La riscossione dei diritti di segreteria, cui sono soggetti i contratti e le scritture private, è obbligatoria.

I proventi dei diritti di segreteria sono suddivisi, secondo la misura stabilita dalla legge, tra il Segretario Comunale o chi lo sostituisce nella funzione di Ufficiale Rogante, il Ministero dell'Interno la cui quota è devoluta in un apposito fondo e l'Amministrazione Comunale stessa.

ART.35

Al sensi del D.P.R. 26.10.1972, n°642, modificato dal D.P.R. 30.12.1982, n°755, i contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo.

I contratti previsti da leggi speciali, nonché quelli di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a £ 50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a £ 100.000.000, sono esenti dall'imposta di bollo.

Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono soggetti alla registrazione qualunque sia il valore del contratto.

L'interpretazione dei contratti viene effettuata secondo le norme generali degli artt.1362 e seguenti del Codice Civile.

ART.36

Ai sensi dell'art.18 della legge 19.03.1990, n°55, le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Ai sensi dell'art.22 del D.L. 13.03.1991, n°76, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari possono, salvo che la legge non disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell'appalto solo dietro autorizzazione dell'Ente il quale procede all'affidamento in presenza delle condizioni previste dall'art.18 della legge 19.03.1990, n°55.

L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta dopo l'istruttoria effettuata dall'Ufficio competente.

Il mancato rispetto di una delle condizioni poste dall'Amministrazione comporta la revoca dell'autorizzazione.

ART.37

La consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria avviene a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico il vi provvede non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto o, se i lavori rivestono carattere d'urgenza, successivamente alla data di esecutività della deliberazione di aggiudicazione.

Dalla data di consegna dei lavori decorrono i termini per l'esecuzione dell'opera.

ART.38

Le varianti in corso d'opera sono introdotte dall'appaltatore solo dietro specifica disposizione scritta del Direttore dei Lavori una volta approvata la relativa deliberazione.

Quando l'aumento o la diminuzione dei lavori è disposta fino ad un quinto del prezzo d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto.

Il quinto d'obbligo viene calcolato sulla base degli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto esclusa la revisione dei prezzi.

ART.39

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art.29 del D.P.R.n°1063/1962, l'appaltatore per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, è tenuto a sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nel capitolato speciale per ogni giorno di ritardo, salvo che il ritardo stesso non sia a lui imputabile.

L'Amministrazione può sospendere i lavori per causa di forza maggiore e nei casi previsti dall'art.30 del citato D.P.R. n°1063/1962.

ART.40

Per quanto riguarda i diritti e i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, la direzione lavori, le modalità di esecuzione, di collaudo, di vigilanza e di risoluzione del contratto si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabile.

Ne caso dell'appalto di lavori pubblici sono applicabili in particolare la legge 20.03.1865, n°2248 ALL. F); il regolamento per la Direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con Regio Decreto 25.05.1895, n°350; il Capitolato Generale per l'appalto di opere del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16.07.1962, n°1063 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare.

ART.41

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la dichiarazione di nulla rilevare da parte del Legano Regionale di Controllo.

S'intendono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti o atti regolamentari che risultano in contrasto con le disposizioni previste nel presente Regolamento.

**BANDO PER APPALTI PER RUGGELI INCANTI PER LAVORI D'IMPORTO
VALORE SUPERIORE AI CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

- A) nome, indirizzo, numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- B) data d'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- C) criterio di aggiudicazione prescelto;
- D) luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera, natura ed entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, ordine di grandezza dei medesimi e possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; categoria A.N.C. e classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- E) termine di esecuzione dell'appalto;
- F) soggetto ed indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'onori ed i documenti complementari e ammontare e modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- G) termine di ricezione delle offerte, indirizzo a cui queste devono trasmettersi e lingua o lingue in cui debbono redigersi;
- H) che è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché data, ora e luogo di detta apertura;
- I) indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- J) modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- K) facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 22 e seguenti del Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406;
- L) requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406, e come determinati in base al D.P.C.M. 10.1.1991, n°55, nonché cause di esclusione dalla gara di cui all'art.18 del citato Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406;
- M) periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;

**COMUNICAZIONE DI PREINFORMAZIONE PER BANDI DI GARA
DALL'IMPORTO PARABOLICO SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U**

La comunicazione di preinformazione di cui all'art. del presente regolamento deve contenere i seguenti elementi:

- 1) Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- 2) a) - luogo di esecuzione;
b) - natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;
c) - se disponibile: stima della forcella dei costi delle prestazioni progettate;
- 3) a) - data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
b) - se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori;
c) - se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori;
- 4) se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;
- 5) altre indicazioni;
- 6) data di spedizione della comunicazione;
- 7) data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

- N) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende appaltare;
- O) ammissibilità di offerte in aumento;
- P) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- Q) ammissione delle imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 19.12.1991, n°406;
- R) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- S) data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea della comunicazione di preinformazione di cui all'allegato x o menzione della sua mancata pubblicazione;
- T) facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art.2-bis, comma 2, della legge 26 Aprile 1989, n°155.

BANDO PER LE CONCESSIONI DI SOLA COSTRUZIONE PER APPALTI
D'IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando per gli appalti.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE PER
APPALTI D'IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo d'indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

AVVISO DI GARA PER APPALTI D'IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI
E.C.U.

Per le licitazioni private e gli appalti concorso per appalti d'importo inferiore al milione di E.C.U. l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale.

BANDO DI GARA PER APPALTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE
E INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere A), C) e D) dei bandi di gara per appalti d'importo pari o superiore a cinque milioni di E.C.U. ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- 3) reperibilità del bando in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Regionale, oppure presso l'Ente appaltante).

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI D'IMPORTO
INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando di gara per pubblici incanti per appalti d'importo pari o superiore a cinque milioni di E.C.U. ad eccezione delle lettere B), L) ed O).

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER
APPALTI D'IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

In caso di licitazione privata ed appalto concorso il bando deve contenere le notizie richieste alle lettere A), C), D), E), J), K), M), G) e S) del bando di gara per pubblici incanti per appalti d'importo pari o superiore a cinque milioni di E.C.U.

Deve, inoltre, contenere il termine di ricezione delle domande di partecipazione e l'indirizzo al quale debbono inviarsi, nonché il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) tutte le indicazioni del relativo bando di gara;
- 2) le indicazioni di cui alle lettere F), G), N), P) e R) del bando di gara per i pubblici incanti per appalti d'importo pari o superiore a cinque milioni di E.C.U. e i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle gare.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI SOLA COSTRUZIONE PER APPALTI
D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE AI
CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando per gli appalti.

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE PER
APPALTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED
INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per le concessioni di costruzione e gestione il bandi di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo d'indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE AI CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi dei pubblici incanti per appalti d'importo pari o superiore ai cinque milioni di E.C.U. ad eccezione di quelle previste alle lettere B) e O).

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per le licitazioni private ed appalto concorso il bando deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere A), C), D), E), I), J), K), M), N), G) ed S) del bando di gara per pubblici incanti per appalti d'importo pari o superiore a cinque milioni di E.C.U.;
- 2) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 3) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale debbono essere inviate;
- 4) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 5) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché quelli di cui alla lettera L) del bando per pubblici incanti per appalti d'importo pari o superiore a cinque milioni di E.C.U..

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- a) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alla lettera F), G), H), P), e R) del bando di gara per pubblici incanti d'importo pari o superiore a cinque milioni di E.C.U.;
- b) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 584/77, ed a completamento delle indicazioni fornite.

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI SOIA COSTRUZIONE, PER APPALTI
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AI CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per le concessioni di soia costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE PER
APPALTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per la concessione di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) nome, indirizzo, numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) data d'invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee;
- 3) criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) luogo di esecuzione, oggetto della concessione, natura ed entità delle prestazioni;
- 5) condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) percentuale minima dei lavori che il concessionario deve affidare a terzi e obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) termine per la presentazione delle candidature, indirizzo cui debbono trasmettersi, lingua o lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA, APPALTO-CONCORSO E TRATTATIVA PRIVATA CON PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LAVORI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

I

Per la licitazione privata e per l'appalto concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) notizie di cui alle lettere A), B), D), E), I), J), K), M), N), O), Q), S) e T) del bando di gara dell'allegato X);
- 2) criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 4) termine di ricezione delle domande di partecipazione, indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e lingua o lingue in cui debbono redigersi;
- 5) termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisca gli inviti a presentare l'offerta;
- 6) indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera L) del bando di gara di cui all'allegato ;
- 7) previsione della scelta dei soggetti da invitare, numero minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al numero 6);

II

Per la trattativa privata con previa pubblicazione del bando di gara, il bando stesso, oltre alle indicazioni di cui al precedente punto I, deve contenere:

- 1) eventualmente, nomi ed indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) eventualmente, date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;

IL PRESIDENTE

.....ROTUNNO ARCANGELO.....

IL CONSIGLIERE ANZIANO

.....DI FAZIO FERNANDO.....

IL SEGRETARIO GENERALE


.....MARINO MARTINO.....

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 6 AGO. 1992 e vi resterà
fino al giorno 21 AGO. 1992

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

**REGIONE DEL LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA**

VISTO:

.....
.....

Seduta del

Verbale N.

IL SEGRETARIO

Latina, il

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addi,

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE LAZIO	
Comitato di Controllo - Sez. Dec. LATINA	
Seduta del	25 AGO. 1992
VERBALE N.	170
Visto: NULLA DA OSSERVARE	

IL SEGRETARIO
Ventrigli

COMUNE DI FONDI

Il presente atto, è stato affisso all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire